Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato 26 novembre | Numero 277

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio od in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1585, ***che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 aprile 1885, n. 3048, con la quale furono approvati i contratti d'esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Vista la legge 22 aprile 1905, n. 137, che, approvando provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, estese a queste le tariffe e condizioni dei trasporti formanti parte integrante dei citati contratti, nonchè le successive loro aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, che prescrive di provvedere alla revisione delle condizioni dei trasporti ed al coordinamento delle medesime, per ciò che concerne le merci, alla convenzione di Berna ed alla semplificazione delle tariffe, nonchè a disciplinare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 41 della citata legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardanti l'istradamento dei trasporti;

Sentito il Consiglio generale del traffico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato nel testo allegato al presente decreto (1) e vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato entreranno in vigore per le spedizioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1922 per il servizio interno e cumulativo italiano; per i servizi cumulativi ferroviari-marittimi ed internazionali entreranno in vigore dalle date che saranno fissate di volta in volta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in relazione ai necessari accordi da prendere con le Amministrazioni corrispondenti, eccezione fatta, per i servizi internazionali, di quella parte regolamentare che per le cose, bagagli esclusi, è sostituita dalla Convenzione internazionale di Berna, approvata con legge 15 dicembre 1892, n. 710, e relative appendici, la quale rimane tuttora in vigore.

Art. 3.

Restano in vigore i Regi decreti 29 ottobre 1920, n. 1523, riguardante l'aumento percentuale sui prezzi di tariffa; 28 luglio 1921, n. 1064, riguardante la riduzione dell'aumento percentuale per i trasporti di frumento, granoturco e loro farine (compresi i semolini); 28 ottobre 1921, concernente la proroga al 30 aprile 1922 dell'aumento nei termini di resa, e 3 novembre 1921 concernente la riduzione dell'aumento percentuale per i trasporti di vino e mosto comuni ed uva pigiata, fruenti della tariffa eccezionale n. 106 P. V., classe 79.

Art. 4.

Sulle linee esercitate dalle ferrovie dello Stato con condizioni e tariffe particolari continueranno ad essere applicate le condizioni e tariffe medesime. La presente disposizione non si applica alla linea Volterra-Saline di Volterra cui dal 1° gennaio 1922 sono estese, col cumulo delle istanze, le nuove condizioni e tariffe pei trasporti delle cose e quelle vigenti sulle altre linee dello Stato pei trasporti dei viaggiatori.

Art. 5.

Con altri decreti sarà provveduto:

a) alla revisione delle condizioni dei trasporti dei viaggiatori sulle linee dello Stato ed alla semplificazione delle relative tariffe;

b) a stabilire le nuove condizioni generali dei trasporti e le nuove tariffe applicabili alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, di cui l'articolo 16 della legge 5 aprile 1908, n. 111.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato senza ritardo al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

(1) Il testo delle nuove condizioni e tariffe verrà pubblicato in uno dei prossimi numeri della *Gazzetta ufficiale*.

Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1587, *che stabilisce un termine per il riscatto della indennità di infortunio alla gente di mare di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392, e agli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 536.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 2 settembre 1917, n. 1392, e 3 aprile 1919, n. 536;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti 13 febbraio 1919 che detta norme per l'esecuzione dei decreti precedenti;

Ritenuta la opportunità di stabilire un termine per il riscatto dell'indennità di infortunio di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392, e di quella di cui agli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 536;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, di concerto coi ministri del tesoro, della marina e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fissato il termine massimo del 31 dicembre 1921 per far valere i diritti dipendenti dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392, dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 536.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DE NAVA — BERGAMASCO — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1589, ***concernente la proroga dei termini relativi alla moratoria di obbligazioni ferroviarie.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 25 giugno 1917, numero 1023, e 26 ottobre 1917, n. 1769, ed i Nostri decreti-legge 22 novembre 1919, n. 2440, e 7 novembre 1920, n. 1724;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri per la giustizia e gli affari del culto, per il tesoro, per le finanze e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È ulteriormente protratto a tutto il 31 dicembre 1922 il termine fino al quale il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, può prorogare il pagamento dei debiti ammortizzabili a rate periodiche e con rimborso graduale, nei riguardi di Società esercenti, a trazione meccanica, ferrovie, tramvie e servizi pubblici permanenti di navigazione lacuale, in conformità dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 25 giugno 1917, n. 1023, dell'art. 1 del Nostro decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440, nonchè dell'art. 1 del successivo Nostro decreto legge 7 novembre 1920, n. 1724;

Art. 2.

Alla moratoria o proroga di moratoria di cui all'articolo precedente sono applicabili le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5, primo comma, del Nostro decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440, sostituendo la data del 1° gennaio 1923 a quella 1° gennaio 1921, ivi indicata.

Art. 3.

È pure prorogato al 31 dicembre 1922 il termine di cui all'art. 4 del predetto decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — RODINÒ — DE NAVA — SOLERI — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1590, ***che modifica la legge 21 agosto 1921, n. 1210, relativa all'assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1210, relativa alla assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio di consumo nel comune di Venezia con Murano;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella legge 21 agosto 1921, n. 1210, relativa alla assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo del comune chiuso di Venezia con Murano, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 3, comma 2°, alle parole « Commissione centrale di cui all'art. 1 » sostituire « Commissione centrale di cui all'art. 101 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 218 »;

b) nell'art 5, comma 2°, alle parole « a coprire i posti di ispettore, commissario, contabile ed ufficiale » sostituire « a coprire i posti di ispettori principali, ispettori, contabili capi, primi ufficiali e primi contabili, ufficiali e contabili »;

c) nell'art. 6, comma 1°, alle parole « a termini del precedente articolo 4 » sostituire « a termini del precedente articolo 5 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 13 novembre 1921, n. 1602, ***relativo all'applicazione della tariffa speciale piccola velocità 119 serie B ai residui dell'olio minerale utilizzati per combustibile.***

VITTORIO EMANUELE III,

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato;

Visti gli art. 39 e 62 (ultimo capoverso) della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità (parte terza delle tariffe e condizioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato) la voce e la nota relative ai « Residui della distillazione dell'olio minerale per uso di combustibile » sono sostituite come segue:

Residui della distillazione dell'olio minerale:

a) utilizzabili soltanto per combustibile, vedi allegato 9, categoria 5ª, classificazione: continentale 5-119, serie *B*); interna sicula 5;

b) utilizzabili per altri usi, vedi allegato 9 categoria quinta e ottava, classificazione: continentale 4-119 Serie *A*; interna sicula 4.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore 20 novembre 1921, e dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1582, *che istituisce in Milano un Collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1672;

Visto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 108;

Visto il R. decreto 31 luglio 1921, n. 1098;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1896, n. LIII col quale veniva istituito un Collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche con sede in Milano;

Visti i RR. decreti 28 novembre 1907, n. DXXXV e 29 settembre 1910, n. CCCLXXXVI con i quali fu modificata la giurisdizione del Collegio stesso;

Ritenuto che detto Collegio trovasi in condizione da non poter funzionare normalmente a causa delle dimissioni dei membri industriali ed occorre pertanto sostituirlo a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale sopra citato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del Collegio attualmente esistente, è istituito in Milano un Collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, con giurisdizione sul territorio dei circondari di Abbiategrasso, Gallarate, Milano e del comune di Sesto San Giovanni, esclusi i comuni appartenenti ai mandamenti amministrativi di Busto Arsizio, Legnano, Gallarate, Saronno, Fagnano e Somma Lombarda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BENEDUCE — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1583, *che modifica il n. 2 e il 5 capoverso dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1107, sulla composizione del Consiglio superiore del commercio.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 81, che istituisce il Consiglio superiore del commercio;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1107, che apporta modificazioni nella costituzione e nel funzionamento del Consiglio predetto, e i decreti Reali 29 febbraio 1910 e 12 ottobre 1920;

Riconosciuta l'opportunità che uno dei quattro membri eletti dalle Camere di commercio italiane all'estero risulti designato dalle Camere del Sud America;

Ritenuta la opportunità di chiamare a far parte del Consiglio superiore del commercio oltre i capi dei servizi dell'industria e del commercio anche quello del credito e delle assicurazioni private;

Ritenuta altresì l'opportunità che, fra i rappresentanti dei vari Ministeri in seno al Consiglio superiore

del commercio figuri anche quello del Ministero del lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al n. 2 dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, num. 1107, è sostituito il seguente: « quattro membri eletti dalle Camere di commercio italiane all'estero, uno dei quali dovrà essere eletto dalle Camere del Sud America ».

Al n. 5 capoverso del predetto articolo è sostituito il seguente:

« Fanno pure parte del Consiglio i capi dei servizi del commercio, dell'industria e del credito e delle assicurazioni private, ed un rappresentante dei Ministeri di agricoltura, degli esteri, delle finanze, dei trasporti, delle colonie e del lavoro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1611, *che concede condono di pene pecuniarie per contravvenzioni in materia tributaria.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col guardasigilli ministro della giustizia e degli affari di culto e col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le pene pecuniare incorse e non pagate fino alla data del presente decreto per contravvenzioni alle leggi riguardanti:

a) tasse comprese nella tariffa generale allegato *A* al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135;

b) tasse per le concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi, eccettuate quelle di cui al paragrafo IV, n. 15, della tabella annessa all'allegato *F* al R decreto legislativo 24 novembre 1921, n. 2163;

c) tasse per i contratti di borsa;

d) volture catastali dell'antico e nuovo catasto;

Per le contravvenzioni indicate alle lettere *a*, *b* e *c*, commesse fino alla data del presente decreto, le quali abbiano formato oggetto di precedenti condanne, cessano i relativi effetti penali.

Il condono non ha luogo se entro il giorno 31 marzo 1922 non siano pagate integralmente le tasse dovute, ed inoltre siano adempiute nello stesso termine, e, in quanto è possibile, le formalità prescritte.

Il condono delle pene pecuniarie sancite dalle leggi indicate nella lettera *B*, e dipendenti dall'esercizio di atti senza la prescritta autorizzazione o licenza, è subordinato al pagamento, entro il 31 marzo 1922, della tassa stabilita per l'autorizzazione o licenza, senza pregiudizio delle facoltà spettanti all'Amministrazione competente di concedere o negare l'autorizzazione o licenza, e del diritto di percepire la tassa relativa nel caso di concessione.

Art. 2.

È concesso condono per le contravvenzioni, commesse fino alla data del presente decreto, previste dai seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20:

Art. 81. — Differenze tra le merci presentate e la relativa dichiarazione.

Art. 87, 88 e 89. — Contravvenzioni disciplinari.

Art. 125. — Differenze su merci di importazione e di esportazione temporanea.

Art. 3.

È concesso condono per le infrazioni commesse fino alla data del presente decreto, aventi carattere di semplice contravvenzione e previste dalle leggi qui appresso indicate, purchè le pene pecuniarie stabilite per tali infrazioni non superino le L. 500;

A.

Sulla privativa dei sali.

B.

Sulla privativa dei tabacchi.

C.

Sul monopolio di vendita delle carte da giuoco.

D.

Sul monopolio di vendita dei fiammiferi.

E.

Sulla vendita del chinino per conto dello Stato.

F.

Sul lotto.

G.

Sui monopoli commerciali.

H.

Sulle imposte di produzione.

Art 4.

È concesso condono per le infrazioni, commesse, fino alla data del presente decreto, previste dall'articolo 68 del testo unico della legge sui dazi di consumo 7 maggio 1908, n. 248.

Art 5

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni contemplate nei decreti Luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525, allegato B, e 31 dicembre 1916, n. 1824, relativi alla imposta sui militari non combattenti;

b) per le contravvenzioni contemplate dai decreti Luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1894, e 4 febbraio 1917, n. 231, relativi alla imposta sulle esenzioni dal servizio militare.

Art. 6.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto per le contravvenzioni previste dalla legge 20 dicembre 1908, n. 746, sul regime dei Tratturi del Tavoliere delle Puglie e dal relativo regolamento 5 gennaio 1911, n. 196.

Tale condono non avrà efficacia se nel termine di un anno dalla data predetta il contravventore per qualsiasi motivo non avrà pagato, oltre le spese del procedimento, il risarcimento dei danni nella somma che in via transattiva sarà stabilita dall'Amministrazione, e se, in caso di abusiva occupazione, non avrà rilasciato o ripristinato il suolo tratturale occupato, oppure non avrà sistemato altrimenti in forma contrattuale i propri rapporti giuridici col demanio.

Art. 7.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 24 e 32 della legge 1° marzo 1886 (serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Art. 8.

I condoni concessi nei precedenti articoli colle modalità e condizioni ivi stabilite si applicano anche alle corrisponti infrazioni e contravvenzioni commesse nelle Provincie annesse e prevedute nelle disposizioni finanziarie ivi vigenti.

Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1553. Regio decreto 23 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, è soppresso l'ufficio di conciliazione esistente in Zinga, frazione del comune di Casabona (Catanzaro).

N. 1554. Regio decreto 9 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, sono state classificate in 1ª categoria, a sensi dell'art. 3 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, le opere di bonificamento del Laghetto di Frassine prossimo all'abitato di Peschiera (provincia di Verona).

N. 1571. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col ministro dei lavori pubblici, il Consorzio cooperativo veneziano d'arti e mestieri fra Cooperative di produzione, lavoro ed agricole delle Venezie, con sede in Venezia, è riconosciuto come Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1577 Regio decreto 4 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, la scuola di disegno industriale di Sesto Fiorentino è riordinata come scuola professionale ad orario ridotto, con la denominazione di « Regia scuola di disegno professionale di Sesto Fiorentino », con lo scopo di impartire l'insegnamento del disegno applicato alle arti decorative e industriali.

N. 1580. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione Venanzetti », costituita con l'offerta di lire 5300 nominali fatta dall'ingegnere Alberto Venanzetti di Milano e destinata per l'incremento del Museo storico dell'arma del genio avente sede in Roma, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.